

Codice A1816A

D.D. 30 gennaio 2017, n. 247

LR 45/89 e s.m.i. Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. - Richiedente: Citta' di Boves (CN). - Interventi da eseguirsi in Comune di Boves (CN), Loc. Chiabrero, Creus, Adret-Ceresole - Relizzazione di pista forestale, seconda variante al progetto precedentemente approvato.

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63;

VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03.04.2012, n. 4/AMD;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1626 in data 11/07/2013 del Settore Foreste della Regione Piemonte, con la quale è stata approvata con prescrizioni l'istanza iniziale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3672 in data 03/12/2015 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte, con la quale è stata approvata con prescrizioni l'istanza di variante al progetto iniziale, come approvato;

VISTA l'istanza di autorizzazione di seconda variante avanzata dalla Città di Boves e pervenuta in data 02/12/2016 (Prot. n.n 52123), con la quale si propone di realizzare un ulteriore tratto di pista forestale che vada a servire i boschi sino alla zona denominata "Chiabrero", costituente seconda proposta di variante;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale presentata e tenuto conto della documentazione agli atti relativa alle due precedenti autorizzazioni citate;

VISTI gli esiti del sopralluogo congiunto effettuato in data 04/01/2017 dai funzionari tecnici della Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Settore Geologico – Ufficio di Cuneo);

CONSIDERATO che l'area oggetto di trasformazione costituisce bosco ai sensi della legge regionale 10.2.2009 n. 4 e s.m.i. per una superficie boscata di 0,8352 ha, in aggiunta a quanto approvato in sede di prima variante, e conseguentemente gli interventi in progetto comportano in parte distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01;

VISTI i pareri favorevoli con prescrizioni, ai sensi della L.R. 45/1989, relativi al progetto in oggetto emessi dal Settore Geologico e dal della Regione Piemonte entrambi in data 20/01/2017, con nota Prot. n. 2820, per il Settore Geologico e con verbale interno di istruttoria per il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Città di Boves, (P. IVA 00475080040) ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto di realizzazione di pista forestale - seconda variante in Comune di Boves (loc. Chiabrero, Creus, Adret-Ceresole), per una superficie totale stimata in 4,2600 ha, di cui 3,5600 ha di superficie boscata e di cui 0,8352 ha imputabili alla seconda variante, ed una volumetria risultante di 40.863 mc (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Boves, Foglio 49, Mappali 109 – 221 – 230, Foglio 50, Mappali 1 – 2 – 5, in cui i mappali coinvolti dalla seconda variante sono i nn. 1 e 2), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni, contenute rispettivamente nel parere espresso dal Settore Geologico (in data 20/01/2017 – Prot. n. 2820) e nel Verbale interno di istruttoria del Settore Tecnico di Cuneo, per la componente forestale, in data 20/01/2017:

1. si proceda nel tratto di nuova realizzazione a sbancamenti e riporti utilizzando il più possibile i blocchi rocciosi presenti in loco e formando scogliere di sostegno delle scarpate in detrito realizzando massicciate di blocchi come sostegno delle scarpate in detrito, allo scopo di ridurre la superficie di scavo e di riporto potenzialmente soggetta a fenomeni erosivi; la pendenza del pendio riprofilato in detrito, in assenza di massicciata di blocchi, non dovrà superare i 30 – 35°;
2. gli scarichi verso valle delle canalette longitudinali in corrispondenza dei tornanti dovranno essere indirizzati verso il reticolo idrografico esistente, quando possibile, oppure dispersi su massi e blocchi atti a contrastare l'azione erosiva delle acque concentrate, evitando lo scarico incontrollato su materiali detritici facilmente erodibili;
3. durante i lavori e nelle fasi di utilizzo della pista, si effettuino periodiche osservazioni del settore franato nella primavera 2015 al fine di valutare eventuali movimenti e/o malfunzionamenti del sistema di drenaggio;
4. il transito lungo la pista venga limitato ai soli mezzi autorizzati strettamente necessari alle lavorazioni forestali e comunque interdetto a tutti nel periodo successivo al disgelo e in caso di piogge intense;
5. il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità;
6. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti ad eventuali viabilità ed edifici; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
7. le scarpate a monte dei muri e delle scogliere previste a progetto dovranno essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte; le nuove inclinazioni non dovranno superare i limiti indicati nel parere tecnico del Settore Geologico sopra indicate;
8. nel caso di piste forestali, come definite dal Regolamento Forestale, per lo sgrondo delle acque dovranno essere realizzate cunette trasversali e tagliacqua, inclinate trasversalmente rispetto all'asse stradale in numero adeguato in funzione della pendenza della pista.
9. qualora sia prevista la realizzazione di una cunetta di monte, l'area di manovra e deposito legname dovrà essere leggermente inclinata in direzione della stessa, per assicurare lo sgrondo delle acque ed evitare ristagni;

10. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto dovranno essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
11. nel caso di viabilità silvo pastorale come definita della l.r. 4/09 è fatto esplicito divieto di utilizzare per la formazione del piano viabile della pista materiale derivante dalla fresatura di asfalti o dal recupero di pavimentazioni bitumate, in assenza di leganti bituminosi a caldo; in alternativa dovrà essere utilizzata ghiaia di idonea pezzatura o inerti, anche di recupero nel rispetto della normativa vigente, addizionati di leganti in modo da formare uno strato stabile;
12. il terreno di scavo in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
13. qualora siano previsti riporti di altezza superiore a 70 cm, questi dovranno essere effettuati per strati successivi non superiori a 60-70 cm ben compattati e livellati;
14. dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
15. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
16. tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
17. per la realizzazione di tutte le opere, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;
18. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
19. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e di cantiere, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
20. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
21. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto come approvato ed alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

I lavori dovranno essere realizzati entro **36 mesi** dalla data della presente Determinazione Dirigenziale di approvazione della variante progettuale.

L'intervento non è sottoposto all'obbligo del versamento cauzionale in quanto trattasi di Ente Pubblico, soggetto non compreso tra quelli previsti dall'art. 8 comma 1 della legge regionale 9.8.89, n. 45.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Visto che l'intervento comporta parzialmente distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01 e che, conseguentemente, dovrà effettuarsi un intervento di compensazione, si prende atto del progetto di compensazione presentato congiuntamente con la relazione forestale, rispetto al quale non emergono osservazioni.

Si ricorda che, preventivamente all'effettuazione della compensazione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale della Regione Piemonte (D.P.G.R. 2/R 2013), dovrà pervenire allo Sportello Forestale del Settore Montagna la richiesta di autorizzazione all'intervento selvicolturale, corredata del relativo progetto.

A seguito del sopralluogo istruttorio effettuato il 04/01/2017, sono state riscontrate problematiche di stabilità delle scarpate e del piano viabile imputabili alle caratteristiche dell'area ed alla regimazione delle acque profonde e di quelle superficiali, specie in connessione con l'evento alluvionale del 23-25/11/2016.

I problemi principali risultano in sintesi:

- riattivazione della frana del 2015 in prossimità della sezione 7, con ribaltamento di parte della scogliera della scarpata di monte;
- ostruzione della cunetta di monte da frana di piccola dimensione in prossimità della sezione 9; conseguentemente le acque hanno eroso e parzialmente asportato la carreggiata togliendo il sostegno ad una tubazione che risulta franata nel versante a valle;
- ostruzione della cunetta di monte sui tornanti in prossimità delle sezioni 12 e 13, con conseguente fuoriuscita dell'acqua ed erosione della carreggiata;
- quasi tutti i tornanti presentano sezione di scavo verso monte con pendenze nell'ordine di 45° o superiore, con altezze di 4-5 m; ciò determina l'instabilità del materiale del versante (dotato di scarsa coesione – aggravata dalle infiltrazioni di acqua, che ha comportato il movimento di frane di piccola / media dimensione che hanno ostruito le cunette di scolo delle acque;

- la regimazione delle acque evidenzia problemi quali intasamento di tubazioni per trasporto solido lungo le canalette o franamenti, intasamento delle canalette longitudinali con fuoriuscita delle acque nella carreggiata, scalzamento ed erosione delle canalette trasversali.

Al fine di ripristinare una corretta efficienza del tratto di viabilità già realizzata e precedentemente autorizzato con le Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, tenuto conto che lo stesso è stato anche oggetto di contributo pubblico ai sensi della misura 125.1 del PSR 2007-2013, si impartiscono le seguenti prescrizioni:

- nel settore di frana riattivata (sez. 7) asportare i massi in bilico, riprofilare con pendenze compatibili la scarpata di monte e ripristinare correttamente la scogliera di sostegno;
- sulle scarpate di monte, e soprattutto nei tornanti, nei tratti privi di roccia affiorante, effettuare una riprofilatura con pendenze non superiori a 30 – 35° e realizzare ove necessario delle scogliere di sostegno al piede al fine di limitare l'estensione della sezione di scavo verso monte;
- effettuare una manutenzione straordinaria delle cunette di monte e delle canalette trasversali esistenti e dei tubi in cls, per ripristinare le vie di deflusso delle acque superficiali così come precedentemente autorizzate;
- realizzare ulteriori canalette trasversali che, a seconda della pendenza trasversale della pista, convogliano le acque meteoriche verso le cunette di monte, oppure verso valle in punti opportunamente scelti al fine di prevenire l'erosione del versante; le canalette dovranno avere una distanza tra loro non superiore a 30-40 m e tale distanza dovrà essere infittita in ragione dell'aumento della pendenza longitudinale;
- al termine dei lavori di realizzazione dei tratti interessati dalla seconda variante, sostituire nei tratti più critici gli attraversamenti con i tubi in cls con dei cunettoni a cordamolle in grado di drenare più efficacemente le acque meteoriche e quelle di infiltrazione, senza pericolo di intasamento;
- effettuare costantemente negli anni interventi di manutenzione ordinaria del fondo stradale e delle opere di regimazione delle acque superficiali.

Al fine di poter coprire i costi di tali interventi si suggerisce di prevedere l'accantonamento di parte degli introiti derivanti sui fondi delle miglorie boschive come previsto dalla L.r. 57/79; tali fondi potranno essere successivamente svincolati per i diversi interventi manutentivi ordinari e straordinari.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI